

## SENATO ACCADEMICO SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2007

### 1. Linee-guida per l'applicazione del d.m. 270/04 e dei decreti delle classi

*“La commissione ritiene che il riordino dei corsi di studio secondo il D.M. 270/04 e le nuove classi debba costituire l'occasione per una razionalizzazione complessiva dell'offerta didattica della Sapienza, che valorizzi la sua dimensione di grande centro di ricerca e di formazione e la straordinaria diversificazione della sua offerta formativa, riorganizzando i corsi di studio secondo criteri europei di qualità, nel quadro del nuovo assetto in un sistema di Atenei federati e sulla base dell'analisi dell'esperienza fatta con l'applicazione del D.M. 509/99.*

*In questo contesto, va ripensato il processo formativo incentrandolo maggiormente sullo studente e sulle competenze che deve acquisire, va indagata l'effettiva opportunità di mantenere attivo ciascuno dei corsi dell'offerta formativa attuale, sulla base di una attenta verifica della corrispondenza tra obiettivi e risultati in termini sia di attrattività che di spendibilità e va rafforzata la garanzia della serietà degli studi, attraverso la sostenibilità della qualità del progetto didattico, con particolare riferimento alla docenza strutturata.*

**Contesto strategico.** *La dimensione della Sapienza e la differenziazione della sua offerta formativa vanno considerate come un valore di significato prospettico, nel contesto di un sempre più generalizzato accesso agli studi universitari e della loro articolazione in più livelli.*

*L'Università la Sapienza, anche grazie alla sua organizzazione interna in grandi poli - gli Atenei federati - dotati di ampia autonomia gestionale, non può che valorizzare e rafforzare la propria realtà di grande struttura unitaria di produzione e diffusione culturale, in grado di rispondere alla maggior parte delle esigenze formative di livello universitario.*

*La dimensione e il profilo scientifico del suo corpo accademico costituiscono la migliore garanzia di qualità della didattica erogata a tutti i livelli e in particolare a quelli più elevati (laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, master, corsi di perfezionamento), un punto di forza tra i più apprezzabili da parte di tutti i portatori di interesse (studenti, famiglie e mondo del lavoro). La Sapienza, nel suo complesso, può rispondere ad uno spettro amplissimo di esigenze formative anche di tipo trasversale, rivolto ad un bacino di utenza destinato ad avere sempre più dimensione nazionale (e, in prospettiva, europea e internazionale), in ragione dell'accentuarsi inevitabile del valore della mobilità studentesca verso l'offerta formativa desiderata, soprattutto nei livelli più elevati della formazione. Tale ruolo peculiare alla potenzialità formativa della Sapienza potrà essere oltremodo esaltato, valorizzando anche la formazione interdisciplinare, soprattutto nel secondo e terzo livello, e mitigando, al contempo, i problemi logistici dell'accoglienza.*

**Il Processo di Bologna.** *L'obiettivo di una sostanziale convergenza dei sistemi d'istruzione superiore in Europa, pur nel rispetto delle peculiarità nazionali, si sostanzia – con primo step conclusivo nell'ormai prossimo anno 2010 - in quattro momenti significativi:*

- l'organizzazione generalizzata dei percorsi su tre livelli (il terzo essendo il dottorato di ricerca, e anche la scuola di specializzazione ed il master di secondo livello), nell'ambito di una ampia autonomia delle Università;
- la realizzazione di strumenti per l'implementazione della mobilità, individuati nel Credito formativo e nel Supplemento al diploma, oltre che nell'applicazione della Convenzione di Lisbona per il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli, anche ai fini dell'accesso al mondo del lavoro;
- la definizione delle tipologie delle conoscenze e delle competenze proprie di ciascuno dei diversi livelli formativi (Descrittori di Dublino) e lo spostamento dell'attenzione, nell'intero processo didattico, dall'insegnamento all'acquisizione di contenuti e di competenze da parte dello studente;
- la progettazione e la gestione dei Corsi secondo criteri di qualità tali da portare al riconoscimento nell'area europea dei livelli di formazione superiore e alla loro certificazione.

*In tale quadro, la commissione ritiene necessario che la predisposizione dei nuovi percorsi costituisca l'occasione per le strutture didattiche di un ripensamento significativo del processo formativo e delle sue modalità, che tenda a garantire l'acquisizione da parte dello studente delle competenze individuate come fondamentali del corso di studio, attraverso una chiara definizione dei contenuti essenziali e caratterizzanti unitari del corso, una attenta calibrazione dei contenuti erogati e dei tempi di studio rispetto ai CFU assegnati, un rafforzato coordinamento dei diversi interventi disciplinari e la messa in atto di strumenti per la loro assimilazione, favorendo il momento della esperienza nell'imparare facendo e partecipando.*

**Criteri europei di qualità.** *La valutazione della didattica, l'accountability e l'accreditamento dei corsi di studio costituiscono uno dei cardini fondamentali del processo di convergenza europea e su di essi verrà sempre più fondata l'assegnazione delle risorse.*

*Appare quindi necessario che già nella fase di cambiamento in atto, i corsi della Sapienza vengano progettati secondo criteri di qualità, che definiscano gli obiettivi anche in relazione alle esigenze formative della società e agli sbocchi professionali e che abbiano l'effettiva disponibilità di risorse adeguate, con riferimento alle linee-guida per la valutazione interna ed esterna dei corsi di studio e gli standard di riferimento elaborati dall'ENQA<sup>1</sup> (European Network of Quality Assurance Agencies) adottati dai ministri europei nelle conferenze di Bergen e di Londra e ripresi nel recente documento della fondazione CRUI ( febbraio 2007),<sup>2</sup> condiviso dal nostro NVA. Occorre anche che venga considerata l'opportunità che in breve tempo tutti i corsi di studio arrivino alla compilazione del rapporto di autovalutazione, secondo il modello predisposto dal nucleo di valutazione, già applicato da un numero consistente di corsi di studio.*

**Offerta formativa complessiva; formazione permanente, e-learning e alta formazione.** *La ri-progettazione dei percorsi di primo e di secondo livello nel loro complesso, per adeguarli alle nuove norme, costituisce una opportunità per*

<sup>1</sup> [http://www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read\\_cnt&id\\_cnt=6119](http://www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=6119)

<sup>2</sup> <http://www.fondazionecrui.it/infondazione/HomePage.aspx?ref=720>

*configurarne i percorsi considerandoli come parte integrata dell' offerta formativa complessiva dell'Università, costituita anche dai corsi di terzo livello (dottorati e scuole di specializzazione), dai master e corsi di perfezionamento. Occorre, inoltre, tener presente il ruolo e lo spazio formativo costituito dalla richiesta di attività formative di ritorno (formazione ricorrente fino a permanente), le potenzialità e la richiesta studentesca del ricorso agli strumenti e ai modi della formazione a distanza, sia pure a prevalente utilizzo complementare, di sostegno e di aggiornamento, nonché l' attenzione crescente all' alta formazione.*

*In questo quadro, tenendo conto delle potenzialità formative, soprattutto indirizzate alla professionalizzazione, dei master e dei corsi di perfezionamento ( nei quali l'intervento didattico dei docenti strutturati deve essere adeguatamente riconosciuto), occorre garantire e privilegiare la solidità della formazione di base e metodologica nei corsi di laurea e di laurea magistrale, anche in quelli a più marcata finalità professionalizzante. Occorre, inoltre, estendere la sperimentazione in atto, relativa ai "percorsi di eccellenza", come via della Sapienza per favorire le attitudini individuali alla ricerca e agli alti studi.*

**Risorse e strumenti.** *La commissione ritiene di dover segnalare la necessità che venga posta la massima attenzione, da parte degli organi di governo dell'università, sull'impegno straordinario che viene richiesto alle strutture didattiche e amministrative, in questa fase di cambiamento, assicurando, nel limite del possibile, la massima assistenza e un incremento di risorse umane e materiali finalizzate anche ad una gestione di qualità.*

*D'altro lato, è necessario che la nuova offerta formativa delle Facoltà e dell'Università nel suo complesso venga progettata e realizzata nella massima corrispondenza possibile tra risorse disponibili e sostenibilità del processo formativo, anche attraverso il più ampio ricorso agli strumenti informatici gestionali già disponibili e allo stato non del tutto utilizzati.*

*In più lunga, ma non lontana, prospettiva, considerando la centralità che il momento formativo viene ad assumere nella missione delle università dello spazio europeo della conoscenza e della competizione internazionale, occorrerà programmare e realizzare forme diffuse di sostegno all'organizzazione della didattica (manager didattico) e strutture, centrali o a rete, negli Atenei federati, dedicate alla formazione permanente, alla formazione a distanza e alla alta formazione.*

### **Applicazione del D.M. 270/04 e dei decreti delle classi**

*Pur in attesa:*

- a) dell' emanazione delle linee-guida ministeriali, contenenti indicazioni e chiarimenti operativi ed interpretativi;*
  - b) della determinazione del modello Cineca per l'inserimento degli ordinamenti didattici e della sua messa a conoscenza delle università;*
  - c) dell' emanazione del decreto ministeriale recante i criteri stabiliti dal Ministero per l'attivazione dei corsi di studio e il loro inserimento nella banca dati dell'offerta formativa, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.m 270/04,*
- la commissione sottopone al Rettore e al Senato Accademico la seguente proposta di linee guida per l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale in applicazione del decreto 270/04 e dei decreti delle classi, in coerenza con gli assunti di cui in premessa.*

*Le linee guida saranno aggiornate e modificate tempestivamente, sulla base dei documenti definitivi attesi sopra ricordati.*

### **Tempi e procedure**

*L'emanazione dei decreti delle nuove classi completa la nuova normativa introdotta con il D.M. 270/04, cui le Università sono chiamate ad adeguarsi entro due anni accademici, 2008/2009 e 2009/2010. Con l'a.a. successivo, 2010/2011, le classi ex D.M. 509/99 vengono abolite.*

*Ai fini dell'attivazione dei nuovi percorsi già a partire dall'a.a. 2008-2009:*

*a) in considerazione della complessità dell'iter procedurale (elaborazione ed approvazione da parte delle Facoltà, consultazione delle parti sociali, parere della commissione per l'innovazione didattica e del nucleo di valutazione, approvazione da parte del Senato accademico e del Comitato regionale di coordinamento (CRUL);*

*b) considerando l'ormai quasi certo anticipo al 15 dicembre 2007 del termine per la presentazione al MiUR delle proposte di ordinamento didattico rispetto a quello finora applicato (31 gennaio), tenendo conto dei tempi necessari per l'esame del CUN;*

*Con riferimento alla predisposizione delle nuove proposte per l'attivazione nell'a.a. 2008/2009, la commissione ritiene possibile considerare come limite ultimo per l'elaborazione degli ordinamenti didattici da parte delle facoltà la data del **31 ottobre 2007**, ma in un contesto organizzativo che preveda la consultazione degli uffici per il caricamento degli ordinamenti, ed eventualmente della commissione, precedentemente alla approvazione delle proposte da parte delle Facoltà, lungo il mese di ottobre.*

*Tenuto conto che l'elaborazione delle nuove proposte non può non trarre origine dai corsi attualmente attivi, dalla loro organizzazione e copertura didattica, così come dai loro risultati, considerando anche la persistente incertezza sulla procedura e sui tempi di esame da parte del CUN e del MiUR, la commissione **propone che vengano contestualmente elaborati l'ordinamento didattico e il regolamento didattico del corso di studio.***

*Solo quest'ultimo, allo stato, permette di evidenziare la nuova organizzazione degli insegnamenti e la copertura da parte dei docenti strutturati, nella misura stabilita a livello nazionale e in quella qui proposta.*

*Anche il rispetto dei limiti differenziativi in CFU tra corsi di studio appartenenti alla stessa classe verrà verificato dal MiUR, quasi certamente, sul regolamento didattico, piuttosto che sull'ordinamento didattico.*

*Solo in tal modo sarà possibile valutare la sostenibilità didattica dell'offerta formativa in tempo utile, se del caso, per proporre e realizzare soluzioni alternative (ad es. accorpamenti) ed essere in grado di rispondere, nei tempi dovuti, alle richieste ministeriali.*

### **UNITÀ DIDATTICHE (O FORMATIVE)**

*Per mitigare i principali elementi di difficoltà evidenziati durante la prima conferenza di Ateneo (frammentazione eccessiva dell'offerta formativa entro i singoli corsi di studio, prove d'esame troppo numerose; bassa corrispondenza tra CFU e carico di apprendimento; sovrapposizione o eccessiva concentrazione temporale delle prove d'esame; difficoltà nel processo di assimilazione come portato di una insufficienza di tempi di maturazione) e in*

applicazione del vincolo nazionale sul numero degli “esami o valutazioni finali di profitto” previsto nei decreti delle classi, la commissione ritiene utile l'introduzione di un elemento di riferimento unitario per gli insegnamenti.

Occorre una profonda riorganizzazione degli insegnamenti, che si debbono intendere come “unità formative” ( e come tali vanno considerate, per quanto concerne l'insieme di modularità, lezioni frontali, laboratori, didattica assistita, apporti disciplinari); ciascuna unità formativa si conclude con un esame. Per ogni unità formativa occorre considerare la coerenza complessiva con gli obiettivi del corso di studio, oltre che la complementarietà e l'integrazione con le altre unità, la logica sequenza formativa, anche attraverso un' attenta definizione dei prerequisiti e delle propedeuticità. Appare, inoltre, opportuno che per ciascuna unità formativa siano chiaramente definiti i contenuti e gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi.

La commissione propone che, ove non vi siano specifiche esigenze, le unità didattiche possano avere i seguenti pesi in CFU:

<b>6 CFU</b>	<b>9 CFU</b>	<b>12 CFU</b>
--------------	--------------	---------------

L'applicazione di “unità didattiche” generalmente corrispondenti per lo meno a 6 CFU, tendenzialmente a 9 CFU, in un insieme complessivo di non più di 20, calibrato secondo le esigenze del processo formativo, permetterebbe di ridurre sensibilmente la frammentazione del percorso didattico, dando a ciascun momento formativo una dimensione adeguatamente ampia. L'utilizzo di unità formative di 6-12 CFU, a ciascuna delle quali corrisponda un esame finale, è coerente con la riduzione delle prove di esame ad un numero non eccessivo (6-7/anno, nel triennio, ma auspicabilmente non più di 6) e con il vincolo nazionale introdotto nei decreti delle classi (20 “esami o valutazioni finali di profitto” nel triennio).

Saranno considerate giustificate possibilità di adattamento alle specificità settoriali, **attraverso oscillazioni del peso in CFU delle singole unità didattiche e della base di riferimento**, anche in relazione a eventuali processi di convergenza nazionale, per specifiche aree culturali.

**Valore in ore della quota-parte del CFU dedicata alla didattica in presenza.**

Anche nella destinazione della parte del monte-ore di impegno complessivo dello studente (che, nella normativa vigente, corrisponde a 25 ore per ciascun CFU) dedicata ad attività formative in presenza, sarebbe opportuno convergere verso una complessiva omogeneità nell'ambito dell'Università.

La commissione (tenendo presente la possibilità di variazioni, connesse anche con l'applicazione di specifiche normative nazionali od europee) propone come **elementi di riferimento** i seguenti valori:

1 CFU corrisponde a	8 ore di lezione .
<b>oppure a:</b>	
12 ore di laboratorio o esercitazione guidata.	
20 ore di formazione professionalizzante (con guida del docente su piccoli gruppi)	
20 ore di studio assistito (esercitazione autonoma di studenti in aula/laboratorio, con assistenza didattica)	

## **PROVE D'ESAME**

*Allo stato, la commissione ritiene proponibile l'interpretazione per cui gli "esami o prove di valutazione finale" il cui numero massimo è definito nei decreti delle classi (20 e 12 rispettivamente per le L. e le L.M.) non debbano comprendere la prova finale e le prove di idoneità (ad es. approfondimento informatico o linguistico), che non danno luogo a votazione.*

*Per quanto attiene alla prova finale, mentre quella che conclude il corso di laurea magistrale deve conservare ed esaltare il carattere di elaborato originale e, pertanto, va supportata con un adeguato numero di CFU (che, orientativamente non dovrebbe essere inferiore a 18 e superiore a 45), occorre una attenta riflessione sul ruolo e sulle modalità della prova finale del corso di laurea (la cui attribuzione in CFU non dovrebbe superare i 12 CFU), ad evitare che si costituisca di fatto o venga percepita come un momento di non rilevante significato formativo; pur nella considerazione della diversità di modi e funzioni della prova finale nelle diverse aree culturali, si ritiene utile sottoporre all'attenzione delle Facoltà la possibilità di considerare e organizzare la prova finale come, o anche come, un momento ultimo di valutazione della acquisizione delle conoscenze e competenze essenziali del corso, considerandola e organizzandola come una "prova di cultura", determinante per l'acquisizione del titolo.*

*Per quanto attiene agli eventuali esami scelti dallo studente nell'ambito delle attività a libera scelta, essi, a parere della commissione, dovrebbero rientrare nel numero massimo definito dai decreti. E' probabile, tuttavia, che nelle linee-guida ministeriali venga previsto, ai fini del rispetto del numero massimo di esami prescritti per i corsi di studio (rispettivamente 20 e 12 per le L. e per le L.M.), il valore complessivo di "1 esame" per l'insieme degli insegnamenti a libera scelta dello studente. Comunque, anche tali esami dovrebbero avere un peso minimo di 6 CFU, con possibilità di accorpamento per moduli a più basso numero di CFU. In tale quadro, gli spazi dedicati agli insegnamenti a scelta possono assumere il valore di mezzo efficace per la flessibilizzazione dei percorsi e per la loro caratterizzazione sulla base delle esigenze formative dei singoli studenti, valorizzandone i piani di studio individuali.*

*Si ritiene peraltro opportuno che anche il numero delle prove idonee all'interno di un corso di studio sia contenuto nel numero (ad esempio 2 o 3), anche attraverso eventuali accorpamenti.*

*Si sottolinea, infine, l'opportunità di considerare, nel quadro di sessioni d'esame viste come "esame di semestre", l'estensione a tutti i corsi di studio della figura dello studente ripetente, con la definizione del numero di esami superati (numero di CFU acquisiti) nell'anno accademico – cd. "blocco didattico" - al di sotto del quale lo studente è posto automaticamente nella posizione di ripetente.*

*Si tratta di un provvedimento teso al riallineamento della carriera dello studente e alla valorizzazione della partecipazione alle attività didattiche in presenza: un provvedimento a sostanziale favore dello studente, ottimizzabile attraverso l'eventuale presenza di supporti didattici per il superamento delle difficoltà e per il recupero.*

## **CREDITI COMUNI A PIÙ CORSI DI LAUREA NELLA STESSA CLASSE**

*Il D.M. 270/04 prevede che "corsi di laurea afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi ... condividano almeno 60 CFU prima della differenziazione dei percorsi formativi".*

*La commissione ritiene compatibile con la normativa che i crediti comuni possano essere erogati nei primi 3 semestri del corso di laurea.*

*Ritiene non proponibile, di fatto, l'immatricolazione ai corsi comuni. Gli studenti vengono immatricolati ai corsi di laurea scelti. La differenziazione prevista alla fine del percorso comune, potrà permettere il cambiamento di corso di laurea, ma soprattutto consisterà nella scelta del curriculum.*

### **Differenziazione fra corsi di laurea della stessa classe**

*Relativamente al divieto di istituire in una stessa Università due diversi corsi di studio della stessa classe se non differiscono, nell'Ordinamento didattico, per almeno 40 e 30 CFU (rispettivamente per le L. e per le L.M.), considerando che la Sapienza, al pari di altre Università di grandi dimensioni, caratterizzate da una elevata numerosità della popolazione studentesca, ha dovuto attuare forme di decongestionamento, sdoppiando alcune Facoltà e realizzando un sistema di Atenei federati (previa autorizzazione ministeriale), si ritiene possibile l'esistenza di corsi omologhi (stessa denominazione e stesso ordinamento) nella stessa Facoltà o in quelle sdoppiate.*

*Comunque, considerando l'avvenuta attivazione degli Atenei federati, si ritiene che la normativa a questo riguardo debba essere applicata a livello di Ateneo federato piuttosto che dell'intera Università.*

*Ciò non toglie che occorra puntare ad un coordinamento di sistema che eviti sovrapposizioni non necessarie, soprattutto in presenza di un basso numero di studenti immatricolati, al fine di valorizzare la differenziazione della offerta formativa della Sapienza.*

*E', allo stato, quasi del tutto certo che il calcolo differenziativo tra corsi di studio della stessa classe non verrà effettuato a livello di ordinamento didattico, come previsto nei decreti, ma sarà verificato sui regolamenti didattici immessi nell'offerta formativa, curriculum per curriculum, come somma delle differenze in CFU assegnati ai singoli SSD. Tale differenza deve essere verificabile tra tutti i curricula di un corso e tutti i curricula degli altri corsi della stessa classe.*

*Comunque, quando si propongono più corsi nella stessa classe, occorre che nelle **declaratorie degli ordinamenti didattici siano ben evidenti le differenze di obiettivi formativi, competenze attese e, dove possibile, sbocchi professionali.** Occorre, altresì, predisporre una nota che esplicita le ragioni che hanno portato alla proposta di diversi corsi di studio appartenenti alla stessa classe, presumibilmente destinata all'esame del CUN. Particolare attenzione, infine, va posta alla denominazione dei corsi di studio, cercandone la chiarezza e significatività, la brevità e la coerenza con la denominazione della classe di appartenenza.*

### **Copertura mediante docenti strutturati**

*Il vincolo di copertura (90 e 60 CFU rispettivamente sotto forma di insegnamenti) si aggiunge, secondo una prima bozza delle linee-guida ministeriali, ai requisiti minimi vigenti (9 docenti per il primo corso di laurea della classe, ecc.). Ma, a questo proposito, si è in attesa delle indicazioni ed eventuali modifiche che potranno essere contenute nel decreto in fase di elaborazione su modalità e criteri di inserimento dei corsi nella banca dati dell'offerta formativa.*

*In linea di coerenza con la qualificazione dell'offerta formativa della Sapienza e, anche, ai fini di un avvicinamento tendenziale ai criteri ottimali che dovranno*

essere definiti dall'ANVUR, in linea con quanto già previsto dal NVA, la commissione ritiene molto opportuno che la copertura da parte di docenti strutturati sia sensibilmente più ampia del minimo nazionale e propone **di determinare un "minimo-Sapienza", che sia superiore almeno del 10% a quello nazionale.** La commissione ritiene anche che la copertura da parte di docenti strutturati si debba riferire a tutti gli eventuali canali paralleli attivati per numerosità in un corso di studio, e non solo al primo, e che, inoltre, la copertura complessiva da parte di docenti strutturati per ciascun corso di studio debba essere tendenzialmente superiore al 60% degli insegnamenti curriculari offerti. I docenti strutturati che garantiscono la copertura minima non possono essere conteggiati più di due volte.

Eventuali scoperture dei "minimi-Sapienza" possono essere considerate a fronte di particolari esigenze culturali o prospettiche, ma in presenza di un piano, condiviso a livello di Facoltà, di allineamento futuro.

La commissione propone, inoltre, 18 CFU come limite massimo dei CFU conteggiabili per un singolo docente nell'ambito della copertura minima da parte di docenti strutturati, richiesta dal MiUR e dalla presente proposta.

I requisiti minimi e il conteggio delle coperture, nonché la modalità di espressione delle coperture minime, oltre ad alcuni non indifferenti elementi particolari (ad es. come contare il docente di un corso mutuato) sono allo stato, in discussione a livello ministeriale e saranno definiti nello specifico D.M. in preparazione. E' del tutto probabile che il conteggio delle coperture avvenga a livello della immissione dei regolamenti didattici nella banca dati dell'offerta formativa, ma preceduta da una esplicita assicurazione formale a livello di presentazione degli ordinamenti didattici.

#### **ACCESSO AL SECONDO LIVELLO**

Uno degli snodi più delicati dell'architettura su due livelli del processo formativo è costituito dalle regole per il passaggio al secondo livello. Il D.M. 270 riprende la normativa introdotta dal D.M. 509, che prevede il possesso del titolo di primo livello per l'ammissione al secondo e la verifica della "personale preparazione", ma affida alla autonomia delle Università la definizione di criteri e regole per l'ammissione al secondo livello, che per il resto è stato completamente svincolato dal primo.

La commissione ritiene che per ciascuna laurea magistrale debbano o possano essere individuate una laurea o più lauree della nostra Università o di altra Università, in convenzione o meno, che siano interamente "passanti", cioè che soddisfino interamente i requisiti curriculari necessari per l'accesso. Tuttavia, ritiene opportuno che, comunque, vada definito per l'accesso a ciascuna laurea magistrale il numero indispensabile di CFU acquisiti in SSD pre-definiti e indicati singolarmente o in insiemi, per un numero tendenzialmente **non inferiore a 90**, definendo al contempo l'insieme essenziale dei pre-requisiti in termini di conoscenze e competenze.

I decreti delle classi prevedono, inoltre, la possibilità di individuare percorsi curriculari differenziati all'interno di uno stesso corso di laurea magistrale, finalizzati all'accoglimento di laureati provenienti da diversi percorsi triennali anche di diverse classi. La commissione ritiene che, all'interno di ciascun corso di laurea magistrale, vada comunque garantita una sufficiente unitarietà formativa, configurabile con un congruo numero di CFU comuni, attribuiti agli stessi insegnamenti in tutti i curricula del corso.

*Dovranno anche essere definite chiaramente le modalità della verifica della personale preparazione, prevista dal D.M. 270, oltre al possesso dei requisiti curriculari. La commissione ritiene opportuno che siano stabiliti alcuni parametri di merito, anche per le lauree passanti ( ad es., tempi di acquisizione del titolo, voto di laurea, media dei voti nei SSD nei quali sono stati acquisiti i CFU indicati come necessari per l'accesso al corso di laurea magistrale). Occorre anche che vengano predefiniti i criteri e le modalità, oltre che i tempi, per la verifica della personale preparazione là ove necessaria (ad es. test scritto, colloquio; argomenti).*

**Integrazioni curriculari.** *Il D.M. 270/04 (art., c.2) prevede che “l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purchè in tempo utile per la partecipazione ai corsi, nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi” .*

*Il decreto delle classi magistrali (art.6, commi.1 e 29) impone che le eventuali integrazioni curriculari siano acquisite prima della verifica della personale preparazione necessaria per l'ammissione.*

*La chiara definizione dei requisiti curriculari richiesti per l'ammissione potrà facilitare l'eventuale tempestivo assolvimento delle eventuali integrazioni curriculari necessarie per l'accesso, così come, eventualmente, un adeguato e coerente utilizzo dei CFU riservati alle attività integrative dall'ordinamento didattico.*

#### **OFFERTA DIDATTICA DEI CORSI DI STUDIO**

*La commissione ritiene necessario che la predisposizione dei nuovi percorsi costituisca l'occasione per le strutture didattiche di un ripensamento dei processi formativi, che tenda a valorizzare l'acquisizione di competenze da parte dello studente, attraverso una più marcata definizione dei contenuti essenziali e caratterizzanti unitari, anche in coerenza con eventuali coordinamenti nazionali.*

*A questo scopo, ritiene che in ogni corso di studio debba essere previsto un adeguato numero di CFU comuni a tutti gli studenti, che rappresenti il nucleo di insegnamenti comuni caratterizzante il corso stesso.*

*Si propone il seguente un numero **minimo** di CFU comuni*

**90 CFU per le lauree triennali**

**30 CFU per le lauree magistrali**

*La commissione ritiene, inoltre, che debba essere posto un limite al numero di CFU erogati in ogni corso di laurea, oltre a quelli curriculari. Un'offerta didattica troppo ampia può rappresentare un elemento di confusione per gli studenti comportando, anche, un utilizzo non ottimale delle risorse di docenza, spesso impegnata su insegnamenti seguiti da un numero di studenti molto basso.*

*Anche tenendo conto del numero di CFU comuni e di quelli dedicati alla prova finale, si propone che ogni corso di laurea possa offrire per insegnamenti non curriculari non più del **25% dei CFU curriculari per i corsi di laurea e del 50% dei CFU curriculari per i corsi di laurea magistrale**. Ritiene, comunque, che, per un coerente equilibrio tra corsi di studio e curricula all'interno di essi, nella strutturazione dell'offerta formativa all'interno di una classe, l'insieme complessivo dei CFU offerti come insegnamenti curriculari non*

debba superare, di norma, i 260 CFU per i corsi di laurea e i 200 CFU per i corsi di laurea magistrale.

Allo scopo di conservare al massimo il valore della pluralità e diversificazione dell'offerta formativa specifica di un singolo corso di studio, è possibile considerare l'attivazione di insegnamenti ad anni alterni, in forma seminariale aggiuntiva e, comunque, solo alla presenza di un numero minimo di studenti frequentanti.

### **Trasformazione dei corsi di studio ex 509 con bassa numerosità**

Pur nell'ambito della più ampia considerazione dei valori culturali e tradizionali dell'offerta formativa e di specifici percorsi, per i quali può essere non solo opportuno, ma anche qualificante il mantenimento, indipendentemente dalla attrattività, la commissione ritiene opportuna una valutazione dell'attrattività dei corsi di studio ai fini della loro riproposizione secondo il D.M. 270/04 e le nuove classi, con particolare riferimento alle classi di corsi di studio con una pluralità di corsi attivati, come occasione per una riorganizzazione secondo percorsi caratterizzati da una sufficiente e stabile consistenza degli studenti iscritti.

Come riferimento indicativo, potrebbe essere considerata la quantità di studenti immatricolati (media degli ultimi tre anni), individuando, rispetto ai massimi delle classi delle numerosità definite nel decreto ministeriale vigente sui requisiti minimi, un limite non inferiore al 25% per i corsi di laurea e al 15 % per i corsi di laurea magistrale.”

## IL SENATO ACCADEMICO

### **DELIBERA:**

di accogliere e far proprio il documento sulle linee guida per l'applicazione del D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270 e dei decreti delle classi deliberato dalla Commissione per l'innovazione didattica nella seduta del 18 luglio u.s..

### **DELIBERA inoltre**

- che le linee guida per l'applicazione del D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270 e dei decreti delle classi devono essere adottate da tutte le Facoltà e Scuole dell'Ateneo;

- di dare mandato alla Commissione per l'innovazione didattica di integrare lo stesso documento, se necessario, all'atto dell'emanazione delle linee guida ministeriali.